

Repertorio n. 43550

Raccolta n. 22788

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

DEL TERZO SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

Il sei novembre duemilaventitrè.

In Terlizzi, nel mio studio, al Corso Dante n. 47/vico III Dante n. 4.

Innanzi a me dottor ROBERTO BERARDI, Notaio in Terlizzi, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Trani, senza l'assistenza dei testimoni, non richiesta dalla legge, dalle parti nè da me Notaio,

si sono costituiti

NAPOLETANO Maria, nata a Palo del Colle il giorno 8 febbraio 1955 ed ivi residente alla via F. Birardi n. 62, codice fiscale NPL MRA 55B48 G291Q, la quale dichiara di avere la condizione di casalinga e di essere in possesso di carta d'identità n. AT 5159125 rilasciata dal Comune di Palo del Colle in data 8 giugno 2015, tuttora in corso di validità;

FOCARAZZO Claudio, nato a Bari il 31 gennaio 1985 e residente in Palo del Colle alla via F. Birardi n. 62, codice fiscale FCR CLD 85A31 A662I, il quale dichiara di avere la condizione di guida escursionistica e di essere in possesso di carta d'identità n. CA67382EV rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 20 agosto 2019, tuttora in corso di validità;

LOZITO Leonardo, nato a Bari il 6 dicembre 1947 ed ivi residente alla via Papa Giovanni Paolo I N. 8/A (scala B), codice fiscale LZT LRD 47T06 A662G, il quale dichiara di avere la condizione di pensionato e di essere in possesso di carta d'identità n. AS7028457 rilasciata dal Comune di Bari in data 23 gennaio 2013, tuttora in corso di validità;

LOZITO Daniela, nata a Bari il 25 febbraio 1974 e residente in Bitritto alla via Giovanni Falcone e la sua Scorta n. 2/D, codice fiscale LZT DNL 74B65 A662N, la quale dichiara di avere la condizione di designer e di essere in possesso di carta d'identità n. CA48017OC rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 8 febbraio 2023, tuttora in corso di validità;

FOCARAZZO Giuseppe, nato a Palo del Colle il 27 settembre 1949 ed ivi residente alla via F. Birardi n. 62, codice fiscale FCR GPP 49P27 G291D, il quale dichiara di avere la condizione di pensionato e di essere in possesso di carta d'identità n. AT 3927938 rilasciata dal Comune di Palo del Colle in data 5 febbraio 2014, tuttora in corso di validità;

LOZITO Lorenzo, nato a Bari il 29 aprile 1975 e residente in Bitritto alla via Giotto n. 7/D, codice fiscale LZT LNZ 75D29 A662V, il quale dichiara di avere la condizione di guida escursionistica e di essere in possesso di carta d'identità n. CA98488EJ rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 19 giugno 2019, tuttora in corso di validità;

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
BARI
IN DATA 10/11/2023
AL N.46155 SERIE 1T

MARRAZZA Maria Brigida, nata a Brindisi il primo luglio 1947 e residente in Bari alla via Papa Giovanni Paolo I n.8/A, codice fiscale MRR MBR 47L41 B180C, la quale dichiara di avere la condizione di pensionata e di essere in possesso di carta d'identità n. CA78868AK rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 2 ottobre 2017, tuttora in corso di validità; (nel prosieguo, nel loro complesso, gli "Associati").
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono del presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E APPROVAZIONE DELLO STATUTO

1.1. I signori **NAPOLETANO Maria**, **FOCARAZZO Claudio**, **LOZITO Leonardo**, **LOZITO Daniela**, **FOCARAZZO Giuseppe**, **LOZITO Lorenzo** e **MARRAZZA Maria Brigida** dichiarano di costituire, ai sensi del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (nel prosieguo, il "CTS") l'associazione non riconosciuta denominata "CAMMINO MATERANO - Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "CAMMINO MATERANO - APS" (nel prosieguo, la "Associazione").

1.2. L'Associazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (nel prosieguo, la "Normativa Applicabile"), dallo statuto (nel prosieguo, lo "Statuto") contenuto nel documento che, debitamente sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa e concorde dispensa avutane dai comparenti, che dichiarano di averne acquisito piena ed esatta conoscenza prima e fuori di quest'atto.

ARTICOLO 2

SEDE

2.1. L'Associazione ha sede in Palo del Colle alla via Tenente Francesco Birardi n. 62 (presso l'abitazione del comparente Focarazzo Claudio).

ARTICOLO 3

SCOPO

3.1. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di produzione o scambio di beni o servizi.

ARTICOLO 4

OGGETTO

4.1 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, delle attività di interesse generale, e precisamente:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-

resse sociale, culturale e religioso;

- cooperazione nazionale e internazionale allo sviluppo ai sensi della L. 11 agosto 2014 e ss. ii. e mm.

- interventi e servizi di tutela, valorizzazione, conservazione e promozione del patrimonio artistico, culturale e del paesaggio ai sensi del D.L. 22.01.2004 n. 42 e ss. ii e mm.;

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di qualsiasi specie;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5 CTS;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.2 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" dovranno essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

4.3 Per il perseguimento dei propri scopi e lo svolgimento delle predette attività l'Associazione potrà aderire ad altri Organismi (comprese le reti associative) di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti Pubblici e privati e svolgere attività di co-programmazione e co-progettazione con le Pubbliche amministrazioni, richiamandosi al riguardo quanto stabilito dall'art. 55 C.T.S.

ARTICOLO 5

DURATA

5.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 6

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E LORO AMMISSIONE

6.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento delle quote, iniziale ed annuale, indicate all'Articolo 15 dello Statuto.

Tutti gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'Atto

Costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi Associativi.

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, di essere informati sull'attività della stessa, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività concordate, con le limitazioni previste per gli Associati sostenitori.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità Associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

6.2 L'assunzione della qualità di Associato è regolata dall'art. 10 dello statuto come sopra allegato.

ARTICOLO 7

ORGANI

7.1 Sono organi dell'Associazione (nel prosieguo, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (nel prosieguo, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (nel prosieguo, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (nel prosieguo, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (nel prosieguo, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina si obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

ARTICOLO 8

NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

8.1. Gli Associati convengono che il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri, nominati nelle persone dei signori Lozito Lorenzo, Lozito Daniela e Focarazzo Claudio, tutti in epigrafe generalizzati.

I sopra nominati membri del Consiglio Direttivo, tutti presenti, dichiarano di accettare la carica e che non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza, ai sensi di legge e di statuto.

8.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo stabilito dall'articolo 31 dello Statuto.

8.3. La rappresentanza dell'Associazione è disciplinata dall'Articolo 36 dello Statuto.

ARTICOLO 9

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL TESORIERE

9.1. Gli Associati convengono:

- a) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo il signor Lozito Lorenzo;
- b) di nominare alla carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo la signora Lozito Daniela;
- c) di nominare alla carica di Tesoriere il signor Focarazzo Claudio.

ARTICOLO 10

ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE LEGALE

Gli Associati danno atto che per l'Associazione non sussistono i presupposti per la nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale e convengono di non avvalersi della facoltà di nomina di detti organi.

ARTICOLO 11

PATRIMONIO INIZIALE

11.1. Gli Associati convengono che il patrimonio iniziale dell'Associazione sia formato con i seguenti apporti:

- a) la signora Napoletano Maria dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 300,00 (trecento e zero cent) mediante moneta contante;
- b) il signor Focarazzo Claudio dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 300,00 (trecento e zero cent) mediante moneta contante;
- c) il signor Lozito Leonardo dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 300,00 (trecento e zero cent) mediante moneta contante;
- d) la signora Lozito Daniela dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 300,00 (trecento e zero cent) mediante moneta contante;
- e) il signor Focarazzo Giuseppe dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 300,00 (trecento e zero cent) mediante moneta contante;
- f) il signor Lozito Lorenzo dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 300,00 (trecento e zero cent) mediante moneta contante;
- g) la signora Marrazza Maria Brigida dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 300,00 (trecento e zero cent) mediante moneta contante.

Il sopra nominato Presidente del Consiglio Direttivo dichiara di prendere in consegna le suddette somme e che, pertanto, il patrimonio iniziale è costituito dalla somma in denaro di complessivi euro 2.100,00 (duemilacenti e zero cent).

ARTICOLO 12

DURATA DEL PRIMO ESERCIZIO

12.1. Il primo esercizio dell'Associazione termina alla data del 31 dicembre 2023.

ARTICOLO 13

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

13.1. La devoluzione del patrimonio dell'Associazione, in caso di sua estinzione o di suo scioglimento, è disciplinata dall'Articolo 51 dello Statuto.

ARTICOLO 14

PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

14.1. Gli Associati richiedono che l'Associazione sia iscritta, ai sensi dell'art. 47 CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e, al riguardo, conferiscono disgiuntamente al sopra nominato legale rappresentante dell'Associazione ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai costituiti che, da me interpellati, lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono ai sensi di legge alle ore diciotto e minuti zero.

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in piccola parte scritto a mano da me Notaio occupa cinque facciate e quanto di questa sesta fin qui di due fogli.

Firmato: Napoletano Maria - Claudio Focarazzo - Leonardo Lozito - Daniela Lozito - Giuseppe Focarazzo - Lorenzo Lozito - Maria Brigida Marrazza - Roberto Berardi Notaio (L.S.).

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', OGGETTO, DURATA

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi degli artt. 35 e sgg. D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, in forma di associazione non riconosciuta, l'associazione di promozione sociale denominata "CAMMINO MATERANO - Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata "CAMMINO MATERANO - APS" (nel prosieguo, la "Associazione"). Tale denominazione, alla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata automaticamente con l'inclusione aggiuntiva dell'acronimo ETS.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (nel prosieguo, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (nel prosieguo, la "Normativa Applicabile").

1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Palo del Colle alla Via Tenente Francesco Birardi n. 62.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1 L'Associazione opera svolgendo una o più attività di interesse generale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di produzione o scambio di beni o servizi. In particolare, l'Associazione persegue finalità di promozione della percorrenza contemporanea della rete di antiche e storiche vie e di nuovi sentieri e percorsi di turismo lento nonché di valorizzazione culturale e turistica delle aree interne e costiere del Sud Italia attraversati dalla rete di percorsi denominata Cammino Materano.

Articolo 4) Oggetto

4.1 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, delle seguenti attività di interesse generale, e precisamente:

Allegato "A" all'atto

n° 43550 di repertorio

n° 32788 di raccolta

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- cooperazione nazionale e internazionale allo sviluppo ai sensi della L. 11 agosto 2014 e ss. ii. e mm.
- interventi e servizi di tutela, valorizzazione, conservazione e promozione del patrimonio artistico, culturale e del paesaggio ai sensi del D.L. 22.01.2004 n. 42 e ss. ii e mm.;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di qualsiasi specie;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5 CTS;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.2 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" dovranno essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

4.3 Per il perseguimento dei propri scopi e lo svolgimento delle predette attività l'Associazione potrà aderire ad altri Organismi (comprese le reti associative) di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti Pubblici e privati e svolgere attività di co-programmazione e co-progettazione con le Pubbliche amministrazioni, richiamandosi al riguardo quanto stabilito dall'art. 55 C.T.S.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.

5.2 Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione a rendersi ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e le

attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso, con esclusione di rimborsi forfettari e nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Legge.

5.3 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli Associati.

Articolo 6) Durata

6.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 7) Definizione di Associato

7.1 Sono membri dell'Associazione (nel prosieguo, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cassazione della loro qualità di Associati.

7.2 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati Ordinari, i quali sono membri dell'Associazione diversi dai precedenti;
- d) **Associati Sostenitori**, i quali, condividendo gli ideali dell'associazione apportano contributi liberi e volontari; essi non hanno diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo agli organi dell'Associazione, ma hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.4 Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Articolo 8) Numero minimo di Associati

8.1 L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno 7 (sette) persone fisiche oppure di almeno 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento delle quote, iniziale ed annuale, indicate al successivo Articolo 15.

Tutti gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi Associativi.

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, di essere informati sull'attività della stessa, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività concordate, con le limitazioni qui previste per gli Associati sostenitori.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1 L'assunzione della qualità di Associato consegue l'accoglimento della domanda di ammissione (nel prosieguo, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2 L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e può respingerla nel caso in cui essa sia presentata da persona interdetta, inabilitata, dichiarata fallita, o che è stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10.3 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, cui essa va indirizzata.

10.4 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 (novanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intenderà accolta e l'adesione del socio sarà annotata nel libro dei soci.

10.6 Il rigetto della Domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro il ter-

Marcello Meri
Carlo Focarelli
Monardo Ag. K

Donato D'Ag. 10
Giuseppe Fecuriano
Franco Jor. 10
Renzo D'Ag. 10



mine di 90 giorni di cui all'articolo che precede. In tal caso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di rigetto, l'aspirante Associato ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro 60 giorni dal ricorso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, CTS.

10.7 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda o, in assenza di comunicazione, dallo scadere del decimo giorno di cui al precedente art. 10.5.

Articolo 11) Cause di perdita della qualità di socio e recesso dell'Associato.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota Associativa;
- c) per recesso dell'Associato su presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione dell'Associato.

- Recesso dell'Associato

11.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione dell'Associato

12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2 Contro il provvedimento di esclusione, l'Associato escluso ha 60 giorni di tempo dalla comunicazione per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

12.3 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato, con effetto dallo stesso momento in caso di rigetto dell'impugnazione attivata dall'Associato ai sensi del precedente art. 12.2.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 13) Patrimonio iniziale

13.1 Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 2.100,00 (euro due milacinquecento e zero cent.).

Il Patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- Beni immobili e mobili;
- Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti, successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Articolo 14) Entrate

14.1 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificatamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi e le rendite derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non spe-

cificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

14.2 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

15.2 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

15.3 Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2 L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interes-

se non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base alla Statuto o alla Normativa Applicabile. 16.4 L'Associazione, ricorrendone i presupposti di legge, può accedere al credito agevolato allorquando nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 56 C.T.S., abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e servizi di interesse generale.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce, in assenza delle procedure stabilite in Statuto, alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1 Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provoca-

to una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.

Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1 Ove ne ricorrano i presupposti il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e segg. Cod. Civ..

TITOLO IV

SISTEMA DI GOVERNANCE

Articolo 22) Organi

22.1 sono organi dell'Associazione (nel prosieguo, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (nel prosieguo, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (nel prosieguo, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (nel prosieguo, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (nel prosieguo, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina si obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

22.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

22.3 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

SEZIONE I - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 23) Principi generali

23.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione;

23.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2 L'Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, fatta eccezione per la prima nomina risultante dall'Atto Costitutivo;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta

*Napoleone Maria
Claudio Locatello
Giovanni D'Amico*

*Daniela D'Amico
Giuseppe Locatello
Giovanni D'Amico*



Gianni D'Amico

questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo (se nominato).

25.2 L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia in cui ha sede l'Associazione.

25.3 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4 L'avviso di convocazione è spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo (se nominato), agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (se nominato).

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1 L'Assemblea è presieduta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazione dell'Assemblea

27.1 L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati presenti in proprio o per delega scritta o sottoscritta digitalmente e trasmessa telematicamente, da conferirsi ad altro Associato;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati indipendentemente dall'anzianità di iscrizione all'associazione.

27.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.

27.5 Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

27.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

27.7 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9 Ai sensi di quanto consentito dall'art. 24, 4 comma C.T.S., è ammesso lo svolgimento dell'assemblea con modalità di partecipazione "da remoto" in videoconferenza, con Associati intervenuti totalmente o parzialmente dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, come anche è ammessa l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota e fermo restando il rispetto del metodo collegiale e i principi di democraticità, buona fede e parità di trattamento degli Associati.

27.10 Le votazioni hanno luogo normalmente per alzata di mano, salvo che per l'elezione delle cariche sociali in cui si procede per scrutinio segreto su scheda (in presenza) o per corrispondenza (da remoto). Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendo tra i propri consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario e disporne la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea curandone l'esecuzione dei relativi deliberati;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d.1) predisporre e proporre all'Assemblea il programma annua-

- le delle attività e individuare le "attività diverse" da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio dell'esercizio da sottoporre alla discussione e approvazione dell'Assemblea;
 - f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
 - g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
 - h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione;
 - i) adottare regolamenti interni per il Consiglio Direttivo e proporre all'Assemblea i Regolamenti necessari per il funzionamento dell'Assemblea e dell'Associazione;
 - l) assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro e/o conferire incarichi di lavoro autonomo, fissando mansioni, qualifiche, oggetto dell'incarico, retribuzioni e corrispettivi;
 - m) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3 il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4 Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.2 I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'innabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 30) Gratuità dell'incarico

30.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 31) Durata della carica

31.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo e-

esercizio di durata della carica.

31.2 I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo (se nominato).

32.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per vie telematiche e/o telefoniche con 24 ore di preavviso.

32.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (se nominato).

32.5 Il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare anche in modalità "da remoto", con le modalità previste dall'art. 27.9.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.5 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.6 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo (se nominato). In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.7 Le votazioni sono palesi e per alzata di mano, salvo i casi di nomine o riguardanti le persone.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 35) Procure

35.1 Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

SEZIONE III - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

Articolo 36) Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ne ha l'uso della firma sociale e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

36.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche ad altri consiglieri o soggetti estranei al Consiglio Direttivo.
- g) adottare provvedimenti di urgenza in caso di necessità, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

36.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione o ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37) Segretario

37.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplorazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo (se nominato).

La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle As-

semblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo (se nominato) e del Libro degli Associati.

Articolo 38) Tesoriere

38.1 Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili, controlla e aggiorna la tenuta dei Libri Contabili;
- c) predispone dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

SEZIONE IV - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Articolo 39) Composizione dell'Organo di Controllo

39.1 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto scelto tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

39.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

39.5 Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio di Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di controllo

40.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'Ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.

2382 Cod. Civ., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, oppure da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di Professore Universitario di Ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo

41.1 L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42.1 L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto di principi di corretta amministrazione dell'associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5), 6), 7) e 8), CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14), CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Ordine di controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto

to alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

42.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

42.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età.

42.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

42.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

42.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Articolo 43) Compenso dell'Organo di Controllo

43.1 Dalla nomina a Controllore Unico o membro del Collegio dei Controllori non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. L'eventuale fissazione di un compenso decisa dall'Assemblea degli Associati dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 8, commi 2 e 3, e 14, comma 2, CTS.

Articolo 44) Esercizio della funzione di revisione legale

44.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali, da nominarsi ricorrendo le condizioni e i requisiti previsti dall'art. 31 C.T.S. L'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, anche a prescindere da quanto innanzi, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Articolo 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

45.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Articolo 46) Esercizi Associativi

46.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 47) Bilancio d'esercizio

47.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e Relazione di Missione illustrativa nonché redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile (in particolare artt. 13 e 48, comma 3, CTS) compresa la facoltà di redazione nella forma del rendiconto finanziario per cassa qualora ne ricorrano i presupposti di cui al citato art. 13 CTS.

Articolo 48) Bilancio sociale e informativa sociale

48.1 Ricorrendo i presupposti indicati dall'art. 14, comma 1, CTS, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 49) Scritture contabili

49.1 Ricorrendo i presupposti indicati dall'art. 13, comma 4, CTS, l'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 50) Libri dell'Associazione

50.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo (se nominato);
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo (se nominato).

50.2 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

50.3 Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

50.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo (se nominato), i quali possono estrarne copie.

Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro secondo le modalità che saranno stabilite in apposito regolamento in conformità alle vigenti disposizioni di Legge.

50.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo (se nominato) è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO VI - ESTINZIONE E SCIoglimento

Articolo 51) Devoluzione del Patrimonio

51.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio non potrà essere diviso tra gli Associati ma sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto sarà deliberato dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Napoleone Macci

Umberto Toccarelli

Stefano Lepore

Donato Lepore

Giuseppe FOCARAZZO

Stefano Lepore

Maria Brigida Marrazzo

